

Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

LA RASSEGNA DI OGGI 22/08/2024

La newsletter
quotidiana in PDF
riservata agli Abbonati
di Commercialista
Telematico.com

<i>Rendiconto per cassa ulteriormente semplificato per gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui</i>	2
<i>Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (cd. decreto omnibus) in Gazzetta Ufficiale</i>	8
<i>TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di luglio 2024</i>	13
<i>Reverse charge nel settore delle cessioni di Energia: non si applica alle note di credito</i>	14
<i>Conferimento di partecipazioni, acquisto di partecipazioni rivalutate, uscita di un socio, opzione tassazione di gruppo: niente abuso diritto</i>	15
<i>Chiarimenti sull'esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere</i>	16
<i>Giustizia europea: dal 1° ottobre 2024 Iva e accise al Tribunale Ue</i>	21
<i>Rivalutazione terreni e partecipazioni prorogata al 30 novembre 2024</i>	22
<i>Protezione dei minori, nomina del responsabile prorogata al 31 dicembre 2024</i>	25
<i>Bonus Transizione 5.0: dal Mimit linee guida con esempi di calcolo</i>	26

Rendiconto per cassa ulteriormente semplificato per gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui

La facoltà del ricorso al rendiconto per cassa per gli ETS con entrate inferiori ad € 220.000,00 è ormai nota, adesso tale limite viene aumentato a € 300.000,00 ma soltanto per gli ETS privi di personalità giuridica.

Si tratta di uno dei chiarimenti fatti dal **Ministero del lavoro** con la **nota n. 6 del 9 agosto 2024**.

Cosicché gli enti dotati di personalità giuridica, che superino la soglia di € 60.000,00 annui di entrate dovranno adottare il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Per gli ETS il cui esercizio finanziario coincide con l'anno solare, la nuova disciplina si applicherà a partire dal bilancio relativo all'anno 2025.

Effetti sull'ordinamento contabile degli enti del Terzo settore

La Legge 4 luglio 2024, n.104, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, pubblicata sulla G.U. n. 168 del 19 luglio 2024, ha apportato modifiche, attraverso la previsione contenuta nell' articolo 4, ad alcuni articoli del Codice del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n.117, (nel prosieguo della presente indicato per brevità come “Codice” o come “CTS”). La novella legislativa interviene in particolare sulla disciplina contabile degli enti del Terzo settore (di seguito indicati per brevità come “ETS”), involgendo sia profili di carattere sostanziali che aspetti temporali, che rendono opportuno esplicitare le relative indicazioni applicative, a beneficio sia degli uffici in indirizzo sia degli enti.

Il legislatore ha inteso perseguire l'obiettivo della semplificazione degli oneri amministrativi, avuto particolare riguardo agli enti di più ridotte dimensioni, attraverso significative modifiche ai limiti dimensionali previsti rispettivamente dagli artt. 13, 30 e 31 del Codice, nonché attraverso la disciplina della modulistica di bilancio.

L'innalzamento dei limiti per l'utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica

La chiave di volta della nuova disciplina contabile degli ETS risiede nelle modifiche alla disciplina del bilancio degli ETS, contenuta nell'articolo 13 del Codice.

La facoltà del ricorso al rendiconto per cassa, originariamente riconosciuta dal comma 2 agli ETS aventi entrate inferiori ad € 220.000,00, conosce da un lato l'innalzamento del limite dimensionale ad € 300.000,00 e dall'altro il restringimento della platea dei destinatari ai soli ETS privi di personalità giuridica.

Conseguenzialmente, gli enti dotati di personalità giuridica, che superino la soglia di € 60.000,00 annui di entrate di cui al successivo comma 2 -bis, saranno tenuti ad adottare il bilancio di esercizio, costituito, ai sensi del comma 1, dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

La modifica obbedisce alla necessità di contemperare due diverse esigenze, entrambe ritenute meritevoli: da un lato assicurare ad un maggior numero di ETS la possibilità di optare per una struttura dei documenti di bilancio semplificata; dall'altro garantire da parte degli enti con personalità giuridica, operanti in un regime di autonomia patrimoniale perfetta, la conoscibilità della consistenza del patrimonio e conseguentemente della capacità dell'ente di fare fronte – esclusivamente con esso - alle obbligazioni assunte, informazione questa rilevante per gli associati, i terzi (creditori, potenziali donatori) e gli uffici del Runts.

L'innalzamento per legge delle soglie al di sotto delle quali è consentito il ricorso al rendiconto di cassa non impedisce naturalmente agli amministratori di optare comunque per il bilancio di esercizio ex art. 13, comma 1, qualora lo ritengano maggiormente adeguato alle caratteristiche ed esigenze dell'ente e dei suoi stakeholders, secondo quanto già espresso nella precedente nota n. 17146 del 15.11.2022.

Rendiconto per cassa ulteriormente semplificato per gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui

Il medesimo articolo 4 della citata legge n. 104/2024 ha aggiunto all'articolo 13 del Codice il comma 2 -bis, con il quale è stata introdotta la possibilità per tutti gli ETS aventi entrate non superiori ad € 60.000,00 di utilizzare un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato, che riporti l'indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata. A tal fine, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 13, dovrà essere approntato un nuovo modello specifico di rendiconto per cassa, da definirsi, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, che va ad aggiungersi ai modelli già in uso, adottati con il citato D.M. n.39/2020.

Considerate le ridotte dimensioni delle entrate annue di tali enti, il legislatore, come si evince dal dato letterale della norma, che utilizza una formulazione onnicomprensiva, ha ritenuto di far prevalere le esigenze di semplificazione, alla base dell'intervento normativo. Ciò significa che al di sotto di tale limite dimensionale il modello per cassa potrebbe essere utilizzato (si tratta comunque di una scelta rimessa alla responsabilità degli amministratori, come già chiarito nella citata nota direttoriale del 15.11.2022) anche da parte di ETS dotati di personalità giuridica: la ratio semplificatoria sarebbe infatti smentita da una diversa lettura che circoscrivesse l'utilizzo del rendiconto per cassa "aggregato" ai soli enti non personificati.

Utilizzabilità dei modelli sulla base dei nuovi limiti dimensionali

I nuovi limiti dimensionali troveranno applicazione a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 104/2024, in ragione dell'impraticabilità o, comunque dell'estrema onerosità gestionale del passaggio da un regime contabile all'altro in pendenza di esercizio ed in coerenza del criterio temporale espresso nel D.M. 5 marzo 2020, n. 39, di adozione della modulistica dei bilanci degli ETS. A tale riguardo, viene ricordato che il predetto decreto ministeriale sulla modulistica chiarisce come l'individuazione del regime contabile di riferimento, (obbligo di utilizzo del bilancio per competenza economica o facoltà di redazione del bilancio secondo il principio di cassa) debba essere effettuata sulla base del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti nell'esercizio precedente.

Pertanto, agli ETS il cui esercizio finanziario coincide con l'anno solare, la nuova disciplina si applicherà a partire dal bilancio relativo all'anno 2025, tenendo in considerazione il volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti nell'esercizio 2024; questo significa che un ente che realizzi nell'anno 2024 componenti economiche pari ad esempio ad € 280.000,00 e non sia dotato di personalità giuridica potrà redigere il bilancio dell'annualità 2025 nella forma del rendiconto per cassa. Coerentemente con quanto detto, per un ETS il cui esercizio non coincida con l'anno solare e inizi, ad esempio, il 1° settembre, o comunque in altra data del 2024 successiva all'entrata in vigore delle disposizioni (3 agosto 2024) le nuove disposizioni troveranno applicazione già a partire dal bilancio 2024 -2025, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio finanziario 2023-2024.

Per gli ETS il cui esercizio abbia avuto inizio il 1° luglio, i nuovi limiti si applicheranno, invece, a partire dal bilancio 2025-2026, avendo come riferimento le risultanze tratte dal

bilancio dell'esercizio finanziario 2024-2025, in considerazione del fatto che le disposizioni in esame sono entrate in vigore in data successiva all'apertura dell'esercizio 2024-2025.

Per quanto attiene invece all'effettiva applicazione della disposizione di cui all'articolo 13, comma 2 bis del codice, non può che farsi richiamo al canone interpretativo espresso nella ministeriale n. 12604 del 29 dicembre 2017: poiché la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2-bis del Codice richiede l'adozione di un successivo provvedimento attuativo, essa non è immediatamente applicabile, essendo la sua agibilità subordinata all'adozione del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 13.

L'adeguamento dei limiti dimensionali di cui agli articoli 30 e 31 CTS e gli effetti sugli incarichi in essere

L'innalzamento dei limiti dimensionali introdotto dalle modifiche all'articolo 13 del Codice è stato accompagnato dal conseguente adeguamento dei limiti dimensionali previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice: dal superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei tre limiti previsti dalle norme citate discende, rispettivamente, **l'obbligo per gli ETS aventi forma associativa di nominare l'organo di controllo interno e l'obbligo per gli ETS costituiti in forma di associazione o di fondazione di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.**

Anche con riferimento a tali disposizioni viene chiarito il profilo temporale della loro applicazione, richiamando, in continuità, il criterio ermeneutico espresso nella già menzionata nota n. 12604/2017, che evidenziava l'immediata applicabilità delle disposizioni codicistiche (tra le quali vanno annoverati gli articoli 30 e 31) che non presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del RUNTS o all'adozione di successivi provvedimenti attuativi. Pertanto, in coerenza con le precedenti note di questa Amministrazione n. 11560 del 2 novembre 2020 e n. 14432 del 22 dicembre 2023, il "periodo di osservazione" ("due esercizi consecutivi") avente ad oggetto la verifica del superamento dei limiti dimensionali in parola dovrà essere compiuta alla chiusura del bilancio 2024, abbracciando pertanto i bilanci 2023 e 2024. Resta invariato quanto contenuto nella citata nota n. 14432/2023, a proposito degli enti neoiscritti al RUNTS e non in possesso in precedenza della qualifica di ETS, per i quali sarà preso in considerazione il biennio precedente all'iscrizione.

Un ulteriore aspetto meritevole di attenzione riguarda gli eventuali effetti derivanti dall'innalzamento legislativo dei parametri ex artt. 30 e 31 del Codice sugli incarichi di componente dell'organo di controllo interno o di revisore legale già conferiti dall'ETS, che aveva in precedenza superato due dei tre parametri sulla base dei più ridotti limiti già in vigore e attualmente si trova al di sotto dei nuovi limiti. Al riguardo, secondo il Ministero, tale mutamento non incide sulla durata in carica dell'organo di controllo, in quanto, per

effetto del disposto dell'articolo 3, comma 2 del Codice, appare applicabile al caso in questione il dettato dell'art. 2400, comma 2 del Codice civile, che disciplina la revoca del sindaco.

Il sindaco è revocabile solo in presenza di una giusta causa e, a tutela dell'indipendenza che deve caratterizzare l'ufficio di componente dell'organo di controllo, la delibera di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato (Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2005, n. 27389).

Per costante orientamento della giurisprudenza la giusta causa si rinviene unicamente in presenza di condotte che integrano gravi violazioni dei doveri dei sindaci imposti dalla legge o dallo statuto della società o per particolari circostanze che attengano alla persona del sindaco, le quali pur non costituendo cause di ineleggibilità o decadenza, né inadempimenti ai propri doveri di sindaco siano in concreto rilevanti rispetto al rapporto fiduciario tra società e organo di controllo, come nel caso di sottoposizione a misure cautelari restrittive che impediscono il corretto svolgimento dell'incarico o riguardino ipotesi di reato (ex pluribus: Trib. Milano 11 luglio 1986; Trib. Milano 29 aprile 2009; Trib. Napoli 7 agosto 2015; Trib. Bologna 4 marzo 2021). Ne consegue pertanto che l'organo di controllo precedentemente nominato, in ossequio ai previgenti limiti dimensionali di cui all'articolo 30 del Codice, continuerà ad operare fino alla scadenza naturale dell'incarico conferito.

Diversamente è a dirsi per quanto concerne il revisore legale dei conti: giova premettere che lo stesso è assoggettato alla disciplina contenuta nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e al successivo D.M. attuativo del 28 dicembre 2012, n. 261, il quale, all'articolo 4, comma 1 annovera espressamente tra le giuste cause di revoca la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge. Pertanto, per il revisore legale dei conti il venir meno dell'obbligo di legge potrebbe configurare una giusta causa di revoca dell'incarico.

La nuova tempistica degli obblighi di deposito di bilanci e rendiconti delle raccolte fondi

La disciplina contabile degli ETS ha conosciuto un'ulteriore modifica anche con riferimento ai profili pubblicitari legati agli adempimenti derivanti dall'iscrizione al RUNTS: per effetto della nuova formulazione dell'articolo 48, comma 3 del Codice, si assiste al passaggio dalla data fissa per l'adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio, del rendiconto per cassa, del bilancio sociale e dei rendiconti delle raccolte fondi alla data mobile. Difatti, se precedentemente detto adempimento doveva essere attuato entro il 30 giugno di ogni anno, in virtù della previsione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera l) della legge n. 104/2024, esso dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura

dell'esercizio finanziario. In questo modo, soprattutto avuto riguardo agli enti il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare, si è voluto ridurre lo iato temporale che il previgente sistema a data fissa generava tra il momento dell'adozione della delibera di approvazione del bilancio e la conoscibilità erga omnes di quest'ultimo.

In ordine al profilo temporale di applicazione del nuovo regime del deposito dei bilanci, la nuova disciplina (la quale non tocca assetti organizzativi o contabili interni all'ETS, ma piuttosto il regime di pubblicità degli atti adottati dall'ente medesimo), troverà applicazione nei confronti di tutti i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della più volte menzionata legge n. 104/2024.

L'adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice

Da ultimo viene evidenziato che ove, per effetto del sopravvenuto mutamento normativo, emerga una difformità tra le clausole statutarie e la disciplina contenuta negli articoli del Codice oggetto della novella legislativa, troverà applicazione il dettato dell'articolo 1339 del codice civile, con conseguente sostituzione della clausola difforme con la previsione di legge, senza che sia necessaria l'immediata modifica statutaria. Gli enti alla prima occasione utile provvederanno comunque ad allineare il testo statutario alle disposizioni novellate.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (*cd. decreto omnibus*) in Gazzetta Ufficiale

Il Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113 (*cd. decreto omnibus*) recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024 ed è in vigore dal 10 agosto 2024.

Ricordiamo di seguito alcuni dei contenuti del neo Decreto:

Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica

Il decreto prevede che gli operatori economici, i quali hanno presentato l'apposita comunicazione per prenotare l'agevolazione fiscale, al fine di non perdere il bonus, devono inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all'Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa. Lo scopo dell'adempimento è attestare l'avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre 2024, degli investimenti indicati nella comunicazione già presentata.

Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia

Flat tax a 200.000 euro per i “paperoni” che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. L'art. 3 del D.L. 113/2024 rende meno attrattivo il trasferimento in Italia da parte di contribuenti facoltosi. Secondo quanto previsto dall'art. 24-bis del TUIR, infatti, le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare, in luogo dell'ordinario prelievo progressivo IRPEF, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva, che da 100.000 euro ora sale a 200.000 euro, la quale però trova applicazione solo sui redditi prodotti all'estero.

Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche

Il decreto proroga le agevolazioni Iva previste per le associazioni sportive dilettantistiche e apporta alcuni chiarimenti relativi al regime Iva per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale.

Aliquota Iva al 5% per le lezioni di sport invernali (es. scuole di sci) e per le cessioni di puledri ad uso non alimentare. E per le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, equiparazione piena alle omologhe associazioni, con conseguente, temporanea, esclusione dalla sfera dell'imposta delle prestazioni rese a soci, associati e partecipanti.

Società sportive dilettantistiche

L'art. 3 del D.L. n. 113/2024 dispone che fino all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 15-quater, del dl n. 146 del 21 ottobre 2021, possono ritenersi applicabili le disposizioni dell'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (che nella versione attualmente applicabile dispone la decommercializzazione ai fini Iva delle prestazioni rese da determinate associazioni ai loro soci) "da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle società sportive dilettantistiche."

La norma fa comunque salvi i comportamenti adottati precedentemente. Poiché non vi erano dubbi sulla decommercializzazione delle prestazioni delle ASD, la novità consiste, in sostanza, nell'estensione (o meglio, nella conferma) dell'applicabilità del regime di favore anche alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. Era infatti dubbio se, alla luce dei vincoli derivanti dalla normativa unionale, la previsione del comma 1 dell'art. 90 della legge n. 289/2002, che dichiara applicabili alle Ssd costituite in società di capitali senza fini di lucro, oltre alle disposizioni sul regime forfettario della legge n. 398/1991, anche "le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche", avesse effetto anche per l'Iva, in considerazione della natura comunque commerciale di tali società.

L'esclusione dalla sfera dell'Iva è temporanea: vale infatti fino all'entrata in vigore (al momento, fissata al 1° gennaio 2025) delle modifiche che il predetto dl n. 146/2021, allo scopo di rispettare la normativa unionale, ha apportato alla disciplina Iva del non profit; modifiche che, in sostanza, riconducono nel campo dell'imposta, sia pure in regime di esenzione, le prestazioni dalle associazioni ai soci ed introducono una specifica esenzione per le ASD.

Da ricordare, inoltre, che l'art. 36-bis, comma 1, del dl n. 75 del 22 giugno 2023, ha esentato dall'Iva "le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36", tra i quali rientrano anche le società di capitali e le società cooperative aventi come oggetto l'attività sportiva dilettantistica.

Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

Per sostenere gli operatori del settore sportivo, il credito d'imposta concesso per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 81, Dl 104/2020), viene esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati fino al 15 novembre 2024. A tal proposito vengono stanziare nuove risorse.

In particolare, gli investimenti in campagne pubblicitarie devono essere di importo complessivo non inferiore a 10mila euro e rivolti a leghe e società sportive professionistiche e a società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150mila euro e non superiori a 15 milioni di euro. Limiti che non si applicano se la lega, la società o l'associazione si siano costituite a partire dal 1° gennaio 2023.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dopo aver avuto il benestare del dipartimento dello Sport, a cui i beneficiari devono inviare un'apposita istanza, i cui termini di trasmissione saranno pubblicati sul sito dello stesso dipartimento.

Modifiche alla disciplina in materia di IVA

Al fine di sostenere la filiera equina, all'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota Iva agevolata del 5% (Tabella A parte II-bis del Decreto Iva) viene aggiunto il numero 1 -octies), relativo a "cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita".

Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri

Per alcuni lavoratori frontalieri che risiedono nei Comuni indicati nell'allegato 1 al decreto n. 113/24, è possibile optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera.

La somma da pagare, sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, ammonta al 25% delle imposte applicate nel Paese transalpino sullo stesso reddito.

Per poter rientrare nell'applicazione della nuova imposta: il lavoratore deve qualificarsi come "frontaliere" ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra Italia e Svizzera sui lavoratori che operano a cavallo tra i due Paesi alla data del 23 dicembre 2020, di entrata in vigore del già menzionato Accordo, svolgeva (o aveva svolto a partire dal 31 dicembre 2018) attività di lavoro dipendente nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore svizzero i redditi su cui applicare la sostitutiva devono essere assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell'articolo 3 dell'Accordo.

L'opzione per l'imposta istituita dal nuovo decreto va effettuata con la dichiarazione dei redditi e la scadenza del versamento segue quella del saldo delle imposte. La scelta per la sostitutiva esclude automaticamente la possibilità di portare in detrazione sul proprio reddito le imposte pagate alla Confederazione.

È consentito di optare per l'imposta sostitutiva anche ai lavoratori dei Comuni delle province di Brescia e Sondrio riportati nell'Allegato 2 al Dl n. 113, per i quali ricorrono le condizioni richieste per gli altri Comuni già ammessi, tuttavia con la specifica che alla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020 (o tra il 31 dicembre 2018 e tale data) abbiano svolto un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.

Per i lavoratori che optano per la nuova misura di tassazione, rimangono valide le disposizioni dai commi 237 a 239 della legge di bilancio per il 2024, relativamente al versamento di una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale; i frontalieri, però, maturano una detrazione pari al 20% di tale quota, da scalare dall'imposta sostitutiva.

Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione

L'art. 7 del D.L. 113/2024 proroga al 30 settembre 2024 il termine per il versamento della prima rata delle imposte dovute nel caso di adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino ai sensi dell'art. 1 commi 78-85 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Adeguamento delle esistenze di magazzino e rivalutazione partecipazioni e terreni

Il D.L. n. 113/2024 rimette mano alle due opzioni, previste dalla legge di Bilancio 2024, per l'adeguamento delle esistenze di magazzino da parte delle imprese relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 e per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 (rispettivamente, articolo 1 commi 78-85 e comma 52 della legge n. 213/2023).

Per quanto riguarda il calendario relativo alla procedura di adeguamento delle esistenze di magazzino, il Decreto dà tempo fino al 30 settembre 2024 per il versamento della prima delle due rate dovute.

Come è noto, La Legge n. 213/2023 (articolo 1, comma 82) prevede che l'importo dovuto ai fini del perfezionamento dell'istituto avvenga in due rate, di cui la prima con scadenza fissata, in origine, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Il differimento riguarda la prima rata per i soggetti per i quali

il termine scadeva entro il 29 settembre. Sempre al 30 settembre è differito il termine anche per la seconda rata se, in applicazione del primo differimento, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda. Inoltre, i soggetti per cui il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro il 29 settembre 2024, aggiunge il decreto, possono effettuare l'adeguamento delle esistenze iniziali entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo.

Novità anche sull'opzione per la rivalutazione di terreni e partecipazioni, prevista, anch'essa, dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 52 legge n. 213/2023): il DL n. 113/2024, infatti, ha riaperto i termini per l'opzione che consente a persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali (per le attività fuori dell'attività di impresa) e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rideterminare il costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (negoziato e non negoziato in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione), posseduti al 1° gennaio 2024 versando un'imposta sostitutiva del 16%.

Chi si fosse perso questa opportunità ha tempo fino al 30 novembre 2024 per svolgere gli adempimenti che erano stati fissati con termine al 30 giugno 2024, ossia il versamento della prima o unica rata delle imposte dovute, nonché la redazione e il giuramento della perizia di stima da parte del professionista abilitato.

Attre misure

- Misure in materia di Piano nazionale complementare
- Misure urgenti in materia di finanziamento di attività- culturali
- Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri
- Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali
- Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali
- Misure in materia di revisione della spesa in favore delle regioni
- Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di luglio 2024

Le quote di TFR, accantonate al 31 dicembre 2023, vanno rivalutate dello 1,568860%.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Reverse charge nel settore delle cessioni di Energia: non si applica alle note di credito

Reverse charge nel settore delle cessioni di gas ed energia elettrica: **L’Agenzia delle entrate**, con il **principio di diritto n. 2** pubblicato il **12 agosto 2024**, chiarisce che nel caso in cui per effetto dell’aggiornamento dei prezzi relativi all’energia ceduta, si verifichi una variazione in aumento della base imponibile delle cessioni di energia elettrica già effettuate prima del 2015, i maggiori compensi ricevuti ad integrazione di quelli già percepiti ante 2015 andranno fatturati ordinariamente addebitando l’Iva in rivalsa, in quanto in origine non sono state emesse fatture in regime di inversione contabile.

L’adempimento dell’Iva secondo il meccanismo dell’inversione contabile è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 dalla Direttiva 2022/890/UE.

In definitiva, conclude l’Agenzia il regime di “reverse charge” non si applica a note di credito riferite a fatture emesse anteriormente all’entrata in vigore dell’applicazione del regime di inversione contabile.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Conferimento di partecipazioni, acquisto di partecipazioni rivalutate, uscita di un socio, opzione tassazione di gruppo: niente abuso diritto

Conferimento di partecipazioni ex art. 177, co. 2-bis, del TUIR – finanziamento bancario – acquisto di partecipazioni rivalutate – uscita di un socio – interessi passivi – opzione per l’esercizio della tassazione di gruppo: Rilevata l’assenza dell’abuso del diritto.

Con l’istanza di interpello ALFA(“Società”) pone un quesito antiabuso in ordine a un complesso di operazioni che si sostanziano nella costituzione di due società partecipate integralmente da due dei tre soci della Società, nelle quali verranno conferite le rispettive partecipazioni possedute in detta Società, seguita dalla cessione a queste ultime, previa rivalutazione, delle partecipazioni detenute nella Società dal terzo socio, nei termini di seguito descritti.

In relazione ai quesiti antiabuso prospettati dalla Società, **l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 169 del 12 agosto 2024**, afferma che l’operazione rappresentata (nei termini indicati nell’istanza e nella documentazione integrativa), sia nel suo complesso sia nei singoli atti/negozi attraverso i quali verrà attuata, non costituisce una fattispecie di abuso del diritto ai sensi del citato articolo 10bis.

In particolare, l’attuazione della predetta operazione non integra, in capo ai soggetti coinvolti, alcun vantaggio fiscale qualificabile come indebito per le ragioni che si andranno a esporre e, di conseguenza, non si procederà all’esame degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 10bis della legge n. 212 del 2000 per individuare una condotta abusiva.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Chiarimenti sull'esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere

Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere. L'INPS, con il **messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024**, fornisce chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste, nonché sul differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023.

L'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall'articolo 4 della medesima legge.

Ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, attuativo del citato articolo 46-bis, la certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Pertanto, solo le certificazioni rilasciate dai citati Organismi di certificazione, riportanti il marchio UNI e quello dell'Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in argomento.

Con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, il cui contenuto deve ritenersi integralmente richiamato, è stato illustrato l'esonero contributivo introdotto dal citato articolo 5 della legge n. 162/2021 e sono state fornite istruzioni operative per consentire, ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere **entro il 31 dicembre 2022**, di accedere alla misura di esonero in esame.

In particolare, al paragrafo 7 della citata circolare è stato indicato che per accedere al beneficio i datori di lavoro del settore privato devono avvalersi dello specifico modulo telematico denominato "**PAR_GEN**", strutturato secondo le indicazioni di dettaglio previste dal decreto 20 ottobre 2022, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.

Con riferimento alle modalità e alle tempistiche di trasmissione delle richieste di esonero per l'anno 2022, con il messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023 sono stati riaperti i termini per

la presentazione delle domande e forniti ulteriori chiarimenti, al cui contenuto si rinvia integralmente.

Nello specifico, nel citato messaggio, con riferimento alle modalità di compilazione delle richieste, è stato chiarito che, in sede di compilazione della domanda di esonero, i soggetti interessati devono indicare la retribuzione media mensile **globale** e non quella del singolo lavoratore.

Con il successivo messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023 sono state fornite indicazioni per la presentazione delle domande di esonero relative alle certificazioni conseguite nell'anno 2023, ed è stato ribadito che al momento della presentazione deve essere indicata, tra le altre informazioni necessarie, la retribuzione media mensile globale relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere.

Tuttavia, nonostante i chiarimenti forniti con i citati messaggi, è emerso, in fase di elaborazione delle richieste, l'inserimento da parte dei datori di lavoro interessati, nei moduli di domanda, di una retribuzione media mensile globale non coerente, in quanto inferiore a quella effettiva.

Al riguardo, si precisa che l'indicazione della retribuzione media mensile **globale** stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.

In merito, si precisa che la retribuzione media mensile **globale** deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.

In sostanza, la retribuzione media mensile **globale** si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell'esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.

Pertanto, la stessa si riferisce all'ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all'azienda. Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 100 lavoratori, la retribuzione media mensile globale da considerare è quella erogata o da erogare per la totalità dei suddetti 100 lavoratori e non quella media del singolo lavoratore.

L'INPS, con il **messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024**, al fine di consentire all'Istituto di elaborare correttamente le domande di esonero in commento per l'ammontare spettante, comunica che, i datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.

A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l'esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, da calcolare secondo le indicazioni sopra specificate.

La suddetta rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il termine perentorio del **15 ottobre 2024**.

Alla scadenza del suddetto termine, tutte le domande in stato "trasmessa", relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno massivamente elaborate secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 137/2022.

Pertanto, laddove il datore di lavoro interessato non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine sopra riportato, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il **minore importo** determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata.

All'esito dell'elaborazione massiva delle istanze, a ciascun contribuente sarà comunicato l'importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza *online* presente all'interno del "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)".

L'esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l'intero periodo di durata della stessa, come previsto dal decreto interministeriale 20 ottobre 2022 (cfr. l'art. 3, comma 3, del medesimo decreto).

Al riguardo, si precisa che l'INPS autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione dell'esonero in misura non superiore all'1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico degli stessi datori di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario (cfr. l'art. 5, comma 2, della legge n. 162/2021).

Sul punto, si sottolinea che l'ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali associate al medesimo codice fiscale, l'Istituto provvederà a riconoscere l'esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.

Le istanze per le quali sarà riconosciuto l'intero ammontare dell'esonero spettante saranno contrassegnate dallo stato "Accolta".

Fermo restando il limite di spesa di 50 milioni di euro annui, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022, nell'ipotesi di insufficienza di tali risorse, l'esonero - in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto

interministeriale - sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.

Qualora si rendesse necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.

All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive che risulteranno beneficiarie dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro ai quali, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, è stato attribuito il CA “4R”.

Si ricorda da ultimo che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica all’INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti di cui sopra, la domanda di esonero non potrà, conseguentemente, trovare accoglimento.

Con riferimento all’esonero autorizzato si chiarisce, infine, che:

i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato di parità di genere conforme a quanto previsto dalla legge n. 162/2021 e dal decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, **non devono ripresentare domanda**, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione. Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, la domanda inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2023 sarà respinta;

i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, **potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa**, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.

Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, si rinvia alle indicazioni operative già fornite con la citata circolare n. 137/2022 e si precisa che l’effettiva fruizione

della misura di esonero potrà decorrere solo all'esito dell'elaborazione massiva delle istanze trasmesse.

(INPS, messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Giustizia europea: dal 1° ottobre 2024 Iva e accise al Tribunale Ue

Con le modifiche allo statuto della Corte di giustizia Ue, per le domande di pronuncia pregiudiziale su alcune specifiche materie diventa competente il Tribunale dell'Unione.

A partire dal prossimo 1° ottobre la trattazione delle domande di pronuncia pregiudiziale riguardanti sei specifiche materie tra cui il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, il diritto doganale, la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata e i diritti di accisa passano nella competenza del Tribunale dell'Unione europea.

Lo prevede il regolamento (Ue Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 12 agosto 2024, che ha modificato lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, con la finalità di prevedere una ripartizione delle competenze in materia di pronunce pregiudiziali di cui all'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue).

(Agenzia delle entrate, da [fiscoggi.it](https://www.fiscoggi.it) del 13 agosto 2024)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Rivalutazione terreni e partecipazioni prorogata al 30 novembre 2024

Il Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113 (cd. decreto Omnibus) all'art. 7 comma 3 dispone che *“All'articolo 1, comma 52, della legge n. 213 del 2023, le parole: «30 giugno 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2024».”*

Il decreto Omnibus ha, dunque, ampliato i tempi relativi alla formalizzazione della scelta per l'agevolazione fiscale senza cambiarla nella sostanza.

Come è noto, anche quest'anno, la Legge di bilancio per il 2024 ha riproposto la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni negoziate e non nei mercati regolamentati, posseduti al 1° gennaio 2024, con il versamento dell'unica o prima rata dell'imposta sostitutiva del 16% nel termine del 30 giugno.

Adesso il citato Decreto Legge n. 113/2024 (decreto Omnibus) ha spostato la scadenza 30 novembre 2024.

L'agevolazione, stabilita nella sua forma originaria dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, e 7 della legge n. 448/2001 e inserita nella legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 52 legge n. 213/2023), consente a persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali (per le attività fuori dell'attività di impresa) e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rideterminare il costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (negoziato e non negoziato in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) posseduti al 1° gennaio 2024, versando un'imposta sostitutiva del 16%. La norma dispone, inoltre, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria relative ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir), posseduti alla data del 1° gennaio 2024, la possibilità di assumere, ai fini fiscali, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9 comma 4, lettera a) del Tuir, con riferimento al mese di dicembre 2023.

La legge di Bilancio 2024 ha inoltre indicato nel 30 giugno 2024 la data entro cui effettuare gli adempimenti connessi al perfezionamento della procedura. E adesso intervenuto il D.L. n. 113 del 9 agosto 2024 che ha sostituito tale scadenza con il 30 novembre 2024, riaprendo di fatto i termini per usufruire della disciplina.

Perizia di stima

Il perfezionamento dell'operazione avviene se, nello stesso termine del 30 novembre 2024, il contribuente faccia stimare il bene da un professionista abilitato e deposita l'esito della perizia presso la cancelleria del tribunale, gli uffici dei giudici di pace o i notai.

Da ricordare i professionisti abilitati a eseguire tale formalità che sono:

commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori legali dei conti, in caso di titoli, quote e diritti negoziati e non nei mercati regolamentati ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, per le perizie di terreni edificabili e con destinazione agricola periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (regio decreto 2011/1934), per entrambe le ipotesi.

Come è noto, se la relazione giurata di stima per le partecipazioni viene predisposta per conto della stessa società o ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Quando, invece, la stima è eseguita per conto dei soci, l'importo si aggiunge al costo rivalutato della partecipazione.

In caso, poi, di rideterminazione del valore di un terreno, la spesa per la perizia, a carico del contribuente, va ad aumentare il valore iniziale del terreno da prendere in considerazione per il calcolo della plusvalenza.

Modalità e termini di pagamento

L'imposta sostitutiva dovuta, che come anticipato è pari al 16% della stima sia per i terreni sia per le partecipazioni, deve essere pagata entro il 30 novembre 2024 in un'unica soluzione, oppure rateizzata fino a un massimo di tre quote annuali di pari importo (su quelle successive alla prima, però, vanno applicati gli interessi del 3% annuo).

Il mancato versamento nel termine previsto dell'intero tributo o della prima rata comporta la perdita della rivalutazione. Chi sceglie di pagare a rate, l'eventuale l'omissione dei pagamenti successivi al primo comporta l'iscrizione a ruolo delle somme mancanti.

Il versamento va effettuato utilizzando il Modello F24 indicando il codice tributo:

- 8055 per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
- 8056, per i terreni edificabili o con destinazione agricola;
- 8057, per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Protezione dei minori, nomina del responsabile prorogata al 31 dicembre 2024

Prorogata al 31 dicembre 2024 la nomina dei responsabili delle Asd/Ssd contro abusi, violenze e discriminazioni.

Con delibera presidenziale n. 159/89, assunta il 28 giugno 2024, di cui all'articolo 33, comma 6, del d.lgs. n. 36/2021, si è provveduto a prorogare sino al 31 dicembre 2024 il termine di cui al punto 3 della deliberazione del Consiglio Nazionale n. 255 del 25 luglio 2023, secondo il quale le *“ Associazioni e le Società sportive affiliate devono nominare entro il 1° luglio 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. 36/2021”*.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Bonus Transizione 5.0: dal Mimit linee guida con esempi di calcolo

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy fornisce chiarimenti tecnici in relazione a specifici aspetti utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa. Prende forma anche nei dettagli il credito d'imposta "Transizione 5.0", introdotto dall'articolo 38 del DL 19/2024 a sua volta attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con l'obiettivo di favorire la trasformazione digitale ed energetica delle aziende nazionali e quelle con stabile organizzazione nel Paese. Ci ha pensato il Mimit, che lo scorso 16 agosto ha emanato una particolareggiata circolare operativa sull'incentivo fiscale destinato alle imprese che, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, effettuano nuovi investimenti nell'ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

Ricordiamo che possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito dell'impresa. Sono escluse, invece, le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposizione ad altra procedura concorsuale; quelle destinatarie di sanzioni interdittive e le imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e l'inadempimento rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Suddiviso in 9 capitoli, il documento del Mimit spiega, nel dettaglio, come determinare i risparmi energetici nelle fasi del processo di transizione, anche attraverso esempi di calcolo della riduzione dei consumi energetici; quali sono i requisiti degli impianti destinati all'autoproduzione dell'energia da fonti rinnovabili, con attenzione al metodo di individuazione del fabbisogno dell'impresa e, ancora, come " *non arrecare un danno significativo*" (articolo 17 del regolamento Ue 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020). Nella stessa circolare, inoltre, il ministero delle Imprese e del Made in Italy fa luce sulle procedure relative alla trasmissione delle comunicazioni di prenotazione del beneficio, a cui è stato dato il via lo scorso 7 agosto, di avanzamento e di completamento del progetto e di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. Infine, propone esempi di calcolo del credito d'imposta. Detto ciò, per centrare l'ambito

applicativo dell'agevolazione, la circolare, in primis, approfondisce i requisiti dei progetti ammessi al beneficio.

Per esempio, riguardo ai criteri per la determinazione dei consumi energetici, un focus specifico inquadra i concetti di struttura produttiva e processo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi (allegati A e B alla legge n. 232/2016). Ebbene, se il processo produttivo è costituito da più linee produttive parallele, interessate dagli stessi input e che producono il medesimo output, potrà essere considerata, come processo interessato, solo la parte oggetto d'investimento in progetti di innovazione, purché questa garantisca, in autonomia, la trasformazione dell'input nell'output del processo.

Allo stesso modo, è possibile che il processo interessato coincida con un unico bene materiale, a condizione che questo garantisca, in autonomia, la trasformazione dell'input del processo nell'output del processo.

La struttura produttiva, specifica la circolare, coincide con il sito, costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi. Per determinare il risparmio energetico relativo alla struttura produttiva, il documento di prassi specifica che i consumi energetici della stessa coincidono con la somma dei consumi energetici dei processi produttivi e dei servizi generali. A tal proposito riporta alcune specifiche esemplificazioni.

Gli esempi di calcolo del credito d'imposta

Tra i diversi contenuti della circolare, segnaliamo inoltre la parte dedicata agli esempi di calcolo del credito d'imposta spettante, associato a un progetto di innovazione in relazione al processo interessato dall'investimento o alla struttura produttiva.

In particolare, riguardo al processo interessato dall'investimento, la circolare ipotizza l'acquisto di tre beni materiali (macchine utensili, robot collaborativi) e uno immateriale (software, sistemi, applicazioni). Nell'ipotesi che tali interventi permettano di conseguire una riduzione percentuale dei consumi energetici sul processo interessato pari, ad esempio, al 10,78% l'impresa beneficiaria può includere nel progetto di investimento anche le spese per la formazione del personale. Riportiamo di seguito gli esempi esposti nella circolare.

Processo interessato

La spesa per i beni materiali e immateriali è pari a 2.800.000 euro, mentre la spesa per la formazione ammonta a 150mila euro, per un totale dei costi ammissibili pari a 2.950.000 euro.

Il calcolo del credito d'imposta spettante sarà così strutturato:

2.500.000 euro ai quali è riconosciuto un credito d'imposta del 40% 450mila euro ai quali è riconosciuto un credito d'imposta del 20 per cento. Il beneficio spettante è quindi pari a 1.090.000 euro.

In seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e, alla comunicazione di completamento, il credito d'imposta effettivamente spettante sarà ricalcolato così: nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d'imposta spettante sarà pari a quello prenotato. Ipotizzando, ad esempio, che la spesa ammissibile effettiva sia pari a 3.200.000 euro, il credito d'imposta spettante sarà comunque pari a 1.090.000 euro nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d'imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati. Ipotizzando, ad esempio, che la spesa ammissibile effettiva sia pari a 2.400.000 euro, il credito spettante sarà pari a 960mila euro.

Struttura produttiva

Qualora il progetto di innovazione riguardi l'acquisto di un bene materiale e un bene immateriale, in relazione a un processo produttivo (processo produttivo 1), e di altrettanti beni per un altro processo produttivo (processo produttivo 2) sarà necessario calcolare il risparmio energetico conseguibile con riferimento alla struttura produttiva.

Per il processo produttivo 1, si supponga di voler installare un bene materiale ricadente nella tipologia "*macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri material*" e un bene immateriale ricadente nella tipologia "*software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud*". Per il processo produttivo 2, si supponga di voler installare un bene materiale ricadente nella tipologia "*macchine utensili per asportazione*" e un bene immateriale ricadente nella tipologia "*software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva*".

Nell'ipotesi in cui l'impresa beneficiaria sia una Pmi non soggetta all'obbligo di revisione legale dei conti e che tali interventi permettano di conseguire una riduzione percentuale dei consumi energetici calcolata sulla struttura produttiva pari, ad esempio, al 6,53% l'impresa può includere nel progetto di investimento anche le spese per la certificazione energetica e per la revisione legale dei conti.

La spesa per i beni materiali e immateriali è pari a 1.200.000 euro, mentre le spese per la certificazione energetica e per la revisione legale dei conti ammontano, rispettivamente, a 5mila e a 3mila euro per un totale dei costi ammissibili per il progetto di investimento pari a 1.208.000 euro.

Il calcolo del credito d'imposta spettante sarà così strutturato:

1.200.000 euro ai quali è riconosciuto un credito d'imposta del 40%

8mila euro relativi alla certificazione energetica e alla revisione legale dei conti ai quali è riconosciuto un credito d'imposta del 100 per cento.

Il beneficio spettante è quindi pari a 488mila euro.

Anche in questo caso, dopo l'invio della comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e, della comunicazione di completamento, il tax credit effettivamente spettante sarà ricalcolato come sopra descritto. Vale a dire che se i costi ammissibili risultano pari o superiori di quelli dichiarati con la comunicazione preventiva, il bonus spettante sarà quello prenotato.

Se, invece, gli stessi costi sono inferiori, il credito d'imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati. Ipotizzando, ad esempio, che la spesa ammissibile effettiva sia pari a 1.008.000 euro (considerando che le spese per la certificazione energetica e la revisione legale dei conti siano rimaste invariate), il credito d'imposta reale sarà pari a 408mila euro.

Tra le altre cose, infine, il ministero delle Imprese e del Made in Italy annuncia che con una successiva circolare fornirà chiarimenti in relazione a taluni profili applicativi concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma "4.0".

(Agenzia delle entrate, articolo pubblicato su fiscoggi del 19 agosto 2024)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)